



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA  
NORMATIVA TECNICA

Div. IX-Politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento titoli professionali

### **IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante *“Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”*, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante *“Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (‘Regolamento IMI’)”*;

VISTA la domanda del SIG. CONSTANTIN VASILE, cittadino rumeno, volta a richiedere il riconoscimento della qualifica professionale estera, acquisita nella Repubblica di Romania, per l’esercizio in Italia, in qualità di Responsabile tecnico, dell’attività di *“Autoriparazione, ai sensi dell’art. 1, comma 3, Lettera A) Meccatronica (comprendente meccanica-motoristica ed elettrauto), lettera B) Carrozzeria e Lettera C) Gommista della Legge 5 febbraio 1992, n. 122”*, recante *“Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell’attività di autoriparazione”*;

VISTO il titolo di formazione professionale, denominato *“DIPLOMA DE ABSOLVIRE A SCOLII PROFESIONALE SERIA P N. 0015236”* (DIPLOMA DI QUALIFICA PROFESSIONALE *SERIE P N. 0015236*), rilasciato il 6 marzo 1997 dal Ministero della Pubblica Istruzione della Romania e conseguito, previo superamento di esame finale nella sessione di giugno 1996, al termine del corso di studi triennale, presso la scuola professionale *“Gruppo scolastico di Arti e Mestieri dell’Associazione degli Artigiani - SPIRU HARET”* di Braila-Distretto di Braila (*“GRUP SCOLAR DE ARTE SI MESERII AL COOP. MESTESUGARESTI, ‘SPIRU HARET’*) ottenendo la specializzazione di *“REPARATOR ELECTROMECHANIC AUTO” (RIPARATORE ELETTROMECCANICO AUTO)*;

ESAMINATO il documento *“FOAIE MATRICOLA” (SCHEDE DI VALUTAZIONE)* rilasciato dalla FONDAZIONE PER L’EDUCAZIONE PRE-UNIVERSITARIA DELL’ASSOCIAZIONE DEGLI ARTIGIANI *“SPIRU HARET”-FILIALE DI BRAILA-LECEO* TECNOLOGICO UCECOM *“SPIRU-HARET”* BRAILA, in cui sono genericamente indicate le materie facenti parte dell’intero corso di studi relativo al predetto Diploma professionale;

VISTO il Certificato esibito unitamente all’istanza, attestante il possesso dei requisiti di onorabilità, rilasciato il 19 novembre 2018 dal Consolato Generale di Romania a Torino, in esito alle verifiche eseguite presso le banche dati delle Autorità rumene competenti del Casellario giudiziale, ed in base alle quali il SIG. CONSTANTIN VASILE risulta iscritto con *“NULLA”* a carico;

CONSIDERATO che i requisiti di cui al punto precedente sono stati confermati anche mediante i Certificati del casellario giudiziale italiano del 21 febbraio 2020 e di quello europeo del 25 febbraio 2020, acquisiti tramite il Sistema informativo della Commissione



Europea (INTERNAL MARKET INFORMATION SYSTEM-IMI) in allegato alla richiesta IMI n. 100878, dai quali non emergono reati ascritti al SIG. CONSTANTIN VASILE;

ACQUISITE tutte le informazioni necessarie alla idonea valutazione del predetto Diploma professionale, rese tramite il citato Sistema Informativo con IMI N. 96934 dall'Autorità rumena interpellata, competente per la Direttiva 2005/36/CE, ed appurato in particolare che la professione di "RIPARATORE ELETTROMECCANICO AUTO" non è regolamentata, mentre la formazione per l'esercizio di tale attività è disciplinata in Romania dall'Ordinanza del Ministero della Pubblica Istruzione n. 8325/25.06.1990 con la quale è stato approvato anche il "*Piano educativo*" previsto per tale qualifica professionale;

TENUTO CONTO altresì delle ulteriori indicazioni ottenute con la predetta IMI N. 96934, attraverso le quali l'Autorità rumena ha confermato l'autenticità ed il regolare conseguimento del citato Diploma, stabilendo che lo stesso conferisce al suo titolare il diritto di esercitare autonomamente la relativa professione in Romania senza altre specifiche condizioni, e la relativa qualifica professionale corrisponde al livello a) (ii) dell'articolo 11 della Direttiva 2005/36/CE (livello EQF 3);

CONSIDERATO che il destinatario del presente provvedimento non ha documentato il possesso di esperienza lavorativa, né estera maturata in Romania, né acquisita in Italia nella qualifica in esame;

STABILITO che in Italia l'attività di autoriparazione, secondo la ripartizione operata dall'art. 1 comma 3, lettere dalla a) alla c) della Legge 5 febbraio 1992, n. 122, si suddivide in tre attività, ove alla lettera a) viene annoverata quella di MECCATRONICA che comprende oltre alla meccanica-motoristica, anche l'attività di elettrauto, settori dunque che non possono essere scissi;

VISTA la delibera assunta in data 26 FEBBRAIO 2020 dalla Conferenza di servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, su parere conforme del rappresentante dell'Associazione di categoria CONFARTIGIANATO, in base alla quale, si è determinato di respingere la domanda del SIG. CONSTANTIN VASILE, ritenendo, ai sensi del D.Lgs. n. 206/2007 - Capo II - Regime generale - articoli 18-21, il Diploma professionale, precedentemente riferito, non idoneo per il riconoscimento della qualifica di Responsabile tecnico in impresa di "Autoriparazione", relativamente all'esercizio in Italia delle attività professionali, di cui all'art. 1, comma 3, LETT. B) "CARROZZIERE" e LETT. C) "GOMMISTA", della Legge n. 122/1992, in quanto il predetto titolo documentato non include materie inerenti "la carrozzeria e la riparazione e sostituzione dei pneumatici dei veicoli, comprese la regolazione della pressione, la convergenza, la bilanciatura, la campanatura e l'assetto delle ruote";

VISTA altresì l'ulteriore determinazione assunta, sempre in pari data, dalla Conferenza di servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, in conformità al parere espresso dal rappresentante dell'Associazione di categoria CONFARTIGIANATO, in base alla quale, ai sensi del D.Lgs. n. 206/2007 - Capo II - Regime generale - articoli 18-21, il Diploma professionale, riferito in preambolo, è stato ritenuto idoneo a consentire in Italia, in qualità di Responsabile tecnico di impresa di "Autoriparazione", l'esercizio dell'attività, di cui all'art 1, comma 3, lettera a) "MECCATRONICA" della Legge n. 122/1992, e si è determinato di accogliere al riconoscimento la domanda del SIG. CONSTANTIN VASILE, subordinatamente al superamento di una misura compensativa, così come disciplinato dagli articoli 22 e 23 del citato d.lgs. n. 206/2007 e s.m.i.;

RITENUTO necessario prevedere la predetta misura compensativa, in quanto, la professione regolamentata di Autoriparazione-sezione Meccatronica in Italia "include una o più attività professionali regolamentate, mancanti nella corrispondente professione nello Stato membro d'origine (Romania) del richiedente, e la formazione richiesta riguarda "materie



*sostanzialmente diverse da quelle dell'attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente" (art. 22, comma 1, lett. c) del d.lgs. 206/2007);*

RILEVATO infatti, nel caso specifico, che il percorso formativo seguito e documentato dall'interessato, in termini di contenuto, è molto diverso da quello previsto dalla normativa italiana di settore per l'esercizio dell'attività di "Autoriparazione-sezione di "MECCATRONICA", in quanto includente sia il settore di *meccanica-motoristica* e sia quello di *elettrauto*, che non possono essere scissi;

STABILITO che, in applicazione dell'art. 14, par. 3, comma 3 della Direttiva 2005/36/CE e s.m.i., la citata misura compensativa, diretta a colmare la differenza di formazione riscontrata, viene individuata in una prova attitudinale sulle materie, di cui al Decreto Direttoriale 12 febbraio 2016, recante "*Regolamento in applicazione delle misure compensative al fine del riconoscimento della qualifiche professionali: ATTIVITÀ DI AUTORIPARAZIONE – SEZIONE MECCATRONICA*", dettagliatamente indicate nell'"ALLEGATO A", che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota PROT. N 0066429 del 3 marzo 2020, ha comunicato al SIG. CONSTANTIN VASILE, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, che la domanda di riconoscimento era stata accolta subordinatamente al superamento della riferita misura compensativa;

CONSIDERATO che il richiedente, si è avvalso della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, trasmettendo, con nota PROT. MISE N. 0068505 del 5 marzo 2020, il "*Certificato di specializzazione per manutentore meccatronico di impianti automatizzati*" rilasciato dalla Regione Piemonte il 12 luglio 2019;

VERIFICATO e comunicato all'interessato con nota PROT. MISE N. 0069406 del 05 marzo 2020 che tra le "*Referenziazioni*" specificate nell'"Allegato" al predetto Certificato di specializzazione, non si riscontrava la qualifica di "MECCATRONICO", di cui all'attività di "AUTORIPARAZIONE", disciplinata dall'art. 1, comma 3, lettera A) della Legge 5 febbraio 1992, n. 122 e s.m.i. e che di conseguenza il predetto Certificato non poteva sostituire la prova attitudinale, prevista dalla Conferenza di Servizi del 26 febbraio 2020, ai sensi degli artt. 22 e 23 del Decreto Legislativo n. 206/2007;

TENUTO CONTO della mail (Prot. Mise 0070808 del 9 marzo 2020) successiva alla nota ministeriale di cui al punto precedente, con la quale la referente del SIG. CONSTANTIN VASILE, ha comunicato, in nome e per conto del medesimo, di non avere ulteriore documentazione da allegare alla richiesta di iscrizione all'albo dei meccatronici, accettando e chiedendo pertanto di sottoporre il suo assistito alla misura compensativa, tramite prova attitudinale, individuata ed assegnata dalla Conferenza di servizi del 26 febbraio 2020;

VERIFICATO che l'imposta di bollo, stabilita in € 32,00 è stata regolarmente corrisposta dal richiedente mediante la trasmissione con raccomandata A/R di n. 2 marche da bollo dell'importo ciascuna di Euro sedici;

TENUTO CONTO altresì che il SIG. CONSTANTIN VASILE ha comunicato soltanto in epoca successiva, con mail del 10 agosto 2020 (Prot. Mise 0183980 dell'11 agosto 2020), l'Ufficio Suap del comune ove intenderà stabilirsi professionalmente per l'esercizio dell'attività in esame;

## **DECRETA**

### **Articolo 1**



1. Con il presente provvedimento, al SIG. CONSTANTIN VASILE, cittadino rumeno, nato a GRECI (TULCEA-ROMANIA) il 17 agosto 1979, viene riconosciuto il Diploma professionale, riferito in premessa, quale titolo di qualifica valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di "AUTORIPARAZIONE - Legge 5 febbraio 1992, n. 122, di cui all'art. 1 comma 3, lett. a) - MECCATRONICA", subordinatamente all'applicazione di una misura compensativa (Artt. 22 e 23 del citato D.Lgs. n. 206/2007 e s.m.i.), volta a colmare le carenze formative riscontrate, consistente in una prova attitudinale.

2. I contenuti della misura compensativa e le relative modalità di svolgimento sono riportate nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Per le motivazioni precedentemente esposte, con il presente provvedimento, viene invece respinta la domanda del SIG. CONSTANTIN VASILE di riconoscimento del titolo professionale, riferito in preambolo, per lo svolgimento in Italia dell'attività professionale di "CARROZZIERE" e di "GOMMISTA", in qualità di Responsabile tecnico di impresa di "AUTORIPARAZIONE", di cui all'art. 1, comma 3, lett. b) e lett. c) della Legge n. 122/1992;

4. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it), ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

5. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Avv. Loredana GULINO)

Roma, 02 ottobre 2020



## **ALLEGATO A**

La prova attitudinale consiste in una prova teorico/pratica ed in una prova orale sulla base dei contenuti delle materie di cui al Decreto direttoriale 12 febbraio 2016, recante “Regolamento in applicazione delle misure compensative al fine del riconoscimento della qualifiche professionali: attività di autoriparazione” (stabilite dalla Conferenza di servizi su proposta dell’Autorità competente). Si svolge in lingua italiana ed è diretta a verificare il possesso delle conoscenze, delle competenze e delle abilità professionali del candidato, allo scopo di valutarne l’idoneità all’esercizio dell’attività regolamentata di autoriparazione.

Gli oneri per l’attuazione della misura compensativa sono a carico dell’interessato (art. 25 D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206). In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell’interessato, senza valida giustificazione, la prova non può essere ripetuta prima di sei mesi (art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 206/2007).

### **PROVA ATTITUDINALE PER LA SEZIONE MECCATRONICA**

#### **LA PROVA TEORICO/PRATICA VERTERÀ SULLE SEGUENTI MATERIE:**

##### PARTE MECCANICA

- controllo al banco di prova e sostituzione dischi, tamburi e pastiglie freni;
- verifica corretto funzionamento dell’impianto dei gas di scarico e sostituzione dello stesso;
- regolazione, controllo e riparazione dei componenti del molleggio e degli ammortizzatori;
- controllo delle sospensioni e dei sistemi di sterzo e sostituzione dei loro componenti;
- smontaggio e montaggio motore; localizzazione ed eliminazione guasti meccanici;
- controllo e riparazione dei sistemi di lubrificazione e raffreddamento;
- controllo, riparazione o sostituzione dei cambi meccanici;

##### PARTE ELETTRONICA

- diagnostica con apparecchi di prova e riparazione e messa a punto centralina elettronica motori benzina;
- diagnostica con apparecchi di prova e riparazione dei sistemi di iniezione dei motori a benzina e dei motori diesel, nei loro vari componenti (centralina, pompa carburante, iniettori, sensori, ecc.);
- controllo e riparazione dei sistemi elettronici di regolazione dell’autotelaio (abs, esp, asr, ecc.);
- revisione ed equilibratura turbocompressori con waste-gate o a geometria variabile;
- strumenti di diagnostica e controllo;
- installazione computer di bordo, sistemi di navigazione satellitare;
- installazione impianti climatizzazione;
- controllo e sostituzione dei cambi semiautomatici robotizzati e sequenziali.

##### PARTE MISTA

- installazione impianto gpl;
- controllo, riparazione o sostituzione dei differenziali o dei sistemi a trazione integrale
- controllo e sostituzione dei cambi automatici.



#### PARTE ELETTRICA

- messa a punto dell'accensione;
- riparazione e sostituzione di generatori di corrente, alternatori, motorini d'avviamento, pompe di alimentazione e regolatori di tensione;
- installazione antifurto;
- installazione autoradio;
- sostituzione batteria;
- allineamento proiettori.
- apparato elettrico degli autoveicoli (riparazione e rifacimento);
- riparazione e sostituzione di generatori di corrente, alternatori, motorini d'avviamento, pompe di alimentazione e regolatori di tensione.

**LA PROVA ORALE** consisterà in un colloquio sulle materie oggetto della prova teorico/pratica. La prova orale consiste in un colloquio sulle predette materie.

---

La prova attitudinale è organizzata dalla Regione PIEMONTE presso una struttura da essa individuata.

Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova, deve presentare apposita domanda alla :

#### **REGIONE PIEMONTE**

DIREZIONE COESIONE SOCIALE  
SETTORE STANDARD FORMATIVI E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE  
VIA MAGENTA, 12 - TORINO  
PEC: [COESIONESOCIALE@CERT.REGIONE.PIEMONTE.IT](mailto:COESIONESOCIALE@CERT.REGIONE.PIEMONTE.IT)

#### RIFERIMENTI:

DIRIGENTE: DOTT.SSA NADIA CORDERO ([NADIA.CORDERO@REGIONE.PIEMONTE.IT](mailto:NADIA.CORDERO@REGIONE.PIEMONTE.IT))  
RESPONSABILE: DOTT.SSA TERESA VALENTINO ([TERESA.VALENTINO@REGIONE.PIEMONTE.IT](mailto:TERESA.VALENTINO@REGIONE.PIEMONTE.IT))

---

La Regione ammette il candidato a sostenere la prova, comunicandone luogo e data, al recapito da questi indicato nella domanda, con almeno 20 giorni di anticipo. Lo svolgimento della prova è presieduto da una commissione costituita dalla Regione, che può fare riferimento, per la composizione della stessa, alle proprie norme in materia di esami di qualifica. Il richiedente deve presentarsi alla prova munito di valido documento di riconoscimento.

Al termine del colloquio e visto il risultato della prova pratica la Commissione esaminatrice delibera sulla prova attitudinale e rilascia al candidato apposito attestato.

La prova si intende superata se, a conclusione della stessa, la commissione d'esame esprime parere favorevole e dichiara idoneo il richiedente. In ogni caso il giudizio della commissione deve essere adeguatamente motivato.

La Commissione d'esame comunica l'esito della prova attitudinale con apposito verbale all'Ufficio regionale competente, il quale ne dà comunicazione a questo Ministero tramite PEC.



**Il decreto ministeriale di riconoscimento, accompagnato dall'attestazione regionale di avvenuto superamento della prova d'esame costituisce titolo per consentire al candidato, secondo le modalità di legge, di avviare l'attività per la quale possiede la qualifica.**